

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 916

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, D'AQUINO, BASLINI**

*Presentata il 24 novembre 1983*

Esclusione dell'applicabilità ai professori ordinari in posizione di fuori ruolo alla data dell'11 marzo 1980 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente delega al Governo per il regolamento della docenza universitaria, stabilì tra l'altro che le norme delegate avrebbero dovuto provvedere

1) a stabilire il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari al compimento del 65° anno di età e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo, abbassando quindi quelli che erano i limiti già vigenti, rispettivamente, di 70 e 75 anni di età. Per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge (11 marzo 1980) le norme delegate avrebbero dovuto prevedere la possibilità, a richiesta, del collocamento fuori ruolo e, quindi, del pensionamento anticipato rispetto a quelli disciplinati dalla nor-

mativa allora vigente, al compimento dei nuovi limiti di età e senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali,

2) ad attuare gradualmente, a partire dall'anno accademico 1981-82, un regime di impegno a tempo pieno e a prevedere la possibilità da parte del professore ordinario, con scelta reversibile pluriennale, di optare per un regime di impegno a tempo definito

Le norme delegate sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Circa i punti della legge di delega sopra evidenziati, tali norme

a) per il collocamento fuori ruolo e, quindi, per il pensionamento dei profes-

sori ordinari hanno, ovviamente, confermato i nuovi limiti di età; hanno anche confermato per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge di delega la possibilità del collocamento fuori ruolo anticipato, senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali;

b) per la scelta del tempo di impiego hanno dettato una disciplina diversa a seconda che i professori ordinari fossero prossimi o meno al collocamento fuori ruolo. Nel caso di professori ordinari non ancora prossimi al collocamento fuori ruolo le norme delegate hanno stabilito che l'opzione, che impegna per almeno un biennio, va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Nel caso, invece, di professori ordinari prossimi al collocamento fuori ruolo le norme in questione hanno stabilito che l'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo, salvo che in sede di prima applicazione delle norme stesse. Di conseguenza, al principio della reversibilità della scelta tra tempo pieno e tempo definito, stabilito dalla legge di delegazione indistintamente per tutti i professori ordinari, il provvedimento delegato ha sostituito per i professori ordinari prossimi al collocamento fuori ruolo il criterio della irreversibilità in quanto la scelta si protrae obbligatoriamente per sette anni o quasi. Questa innovazione se non trova alcuna giustificazione plausibile nei riguardi dei professori ordinari prossimi al collocamento fuori ruolo diventa incomprensibile nei riguardi di coloro che si trovavano in posizione di fuori ruolo già alla data di entrata in vigore della legge di delegazione e che furono costretti ad esercitare l'opzione in sede di prima applicazione del decreto delegato. I professori già fuori ruolo, invece, dovevano essere salvaguardati nelle posizioni acquisite, a tutti gli effetti e ciò pro-

prio perché fuori ruolo e quindi in uno *status* che non avrebbe dovuto consentire una *reformatio in pejus* derivante da limiti e vincoli prima inesistenti e, comunque, incidenti in senso negativo anche ai fini del pensionamento. Pertanto, l'interpretazione della estensione dell'obbligo dell'opzione ai professori in questione, che oltre tutto come si è detto blocca fino a sette anni una situazione che la legge di delegazione voleva reversibile per tutti, deve essere considerata contraria a elementari principi di giustizia.

Si è appena accennato al fatto che i professori già fuori ruolo alla data dell'11 marzo 1980 sono stati trattati ingiustamente anche per quanto riguarda il pensionamento. Inspiegabilmente, infatti, non si è consentito ad essi, prossimi al termine della carriera, di chiedere il pensionamento anticipato, con applicazione della normativa precedente, se più favorevole, per il calcolo del trattamento di quiescenza. La cosa è tanto più grave in quanto, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa sul riordinamento della docenza universitaria, si è consentito con legge del 6 agosto 1981, n. 432, a determinate categorie di professori di essere collocati a riposo con un trattamento pensionistico diverso da quello derivante dal riordinamento. Con la conseguenza che professori fuori ruolo aventi lo stesso stato giuridico dopo l'entrata in vigore del decreto-delegato n. 382 hanno avuto trattamenti diversi a seconda che siano rimasti in servizio o siano andati in pensione.

La presente iniziativa legislativa è diretta, appunto, ad eliminare l'ingiusto trattamento riservato ai professori già collocati fuori ruolo alla data dell'11 marzo 1980 dal decreto-delegato n. 382, a motivo di una non esatta interpretazione delle norme contenute nella legge di delega. Il suo articolo unico deve intendersi già illustrato da quanto detto nella presente relazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ARTICOLO UNICO.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che dà attuazione alla legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, deve essere interpretato nel senso della sua non applicabilità ai professori universitari ordinari in posizione di fuori ruolo alla data dell'11 marzo 1980; sono, in conseguenza, da rivedere gli atti amministrativi posti in essere sulla base del citato decreto del Presidente della Repubblica per quanto riguarda la scelta del tempo pieno o definitivo e la progressione economica.

I professori universitari di cui al comma precedente possono presentare domanda di anticipato collocamento a riposo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il loro trattamento pensionistico sarà disciplinato in conformità alla normativa precedentemente in vigore riguardante la posizione goduta.